

**Allegato B)**

**ALER BG LC SO**

**Lotto n. 2**

**Capitolato tecnico dell'assicurazione**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

**Cig 793336758D**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2019  
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2023  
(Durata 48 mesi)**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

### **Contraente**

A.L.E.R. di Bergamo lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale.

### **Assicurato**

Contraente, amministratori, sindaci, direttore, dirigenti, prestatori d'opera subordinati e parasubordinati nonché tutti i soggetti che prestano la loro opera nelle attività svolte dall'Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Danni**

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

### **Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **Broker incaricato**

Assiteca Spa, filiale di Lecco – Viale Dante, 14 - 23900 - Lecco, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **Appaltatore/Subappaltatore**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

### **Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

### **Retribuzioni lorde**

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL'ATTIVITÀ'**

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'**A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale**, dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

**La presente assicurazione opera a secondo rischio unicamente per la responsabilità civile dei fabbricati in proprietà e/o gestione e/o conduzione. Si precisa inoltre che nei casi di non operatività delle polizze in essere Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:

- L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può:
  - a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/privati;

- b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;
- c) progettare programmi integrati, programmi e interventi di recupero urbano, programmi e interventi di edilizia residenziale, e/o effettuare manutenzioni, eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
- d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici e/o di privati, comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed h) del presente articolo;
- g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
- h) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- i) formulare alla Regione ed agli altri Enti locali proposte sulla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **Art. 2 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **Art. 4 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o pec o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

**Art. 6 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

**Art. 9 - Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 10 – Durata dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

**Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**Art. 13 - Relazione sui sinistri**

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

#### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 16- Elementi per il calcolo e la regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

##### **a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

**b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d. Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 17 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la

Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

**Art. 18 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione**

**A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

**B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

**C. Assicurazione R.C.O. – estensione alle malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

**Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:**

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

**Art. 20 - .Precisioni ed estensioni varie di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 20.1) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso e/o detenzione e/o esistenza di tutte le strutture e le infrastrutture comprese le tenso-strutture nonché macchinari, impianti, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- 20.2) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal Contraente.
- 20.3) Proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
- 20.4) Proprietà e/o uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano.
- 20.5) Proprietà e utilizzo di cani, servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 20.6) Proprietà, uso, installazione ovunque di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, antenne e simili.
- 20.7) Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei conduttori o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati.
- 20.8) Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e/o non consegnate. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
- 20.9) Esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi, aree di sosta per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto. Responsabilità Civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto.
- 20.10) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.
- 20.11) Proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto.
- 20.12) Organizzazione, o concessione di patrocinio, di:

- gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i).
  - mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
- 20.13) Attività di sgombero neve dai fabbricati del Contraente, da giardini, parchi, aree adibite a verde in genere.
- 20.14) Responsabilità Civile personale degli Amministratori, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei prestatori di lavoro, stagisti e borsisti ed altre nuove tipologie, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Si intende compresa la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato, nonché la responsabilità civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per attività da questi svolta unicamente a favore dell'Assicurato nominato e la responsabilità civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente oltre a tutte le categorie esposte.
- 20.15) L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, validazione, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici. La presente estensione di garanzia comprende anche i danni subiti dalle opere progettate nonché quelle sulle quali vengono svolti i lavori, solo se conseguenti a rovina totale o gravi di fatti di parte di opere destinate per propria natura a lunga durata. La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con il massimo di Euro 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00.
- 20.16) Responsabilità Civile derivante per danni:
- subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
  - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
- 20.17) Lesioni personali e danni alle cose subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio nell'evento dannoso.
- 20.18) Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli obiettori di coscienza, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, i volontari ecc.. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 19 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.
- 20.19) Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.
- 20.20) Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e

natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

- 20.21) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni dal conducente subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- 20.22) Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze. La garanzia comprende: - la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione; - i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale;
- 20.23) Danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi .
- 20.24) L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 500.000,00 e con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro.
- 20.25) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 20.26) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro.
- 20.27) Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 350.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00.
- 20.28) Responsabilità civile per i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. La garanzia viene prestata con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 350.000,00, con l'applicazione di uno scoperto de 10% con il minimo d € 1.000,00. La presente garanzia viene presta a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze;

- 20.29) Danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 .
- 20.30) Danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00 e con l'applicazione, relativamente a danni a fabbricati, di uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00 e per i danni a cose in genere di una franchigia assoluta di € 250,00 .
- 20.31) Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 90 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi. La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di € 500,00;
- 20.32) Danni a condutture e impianti sotterranei in genere. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.
- 20.33) Responsabilità per danni provocati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne purchè conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 250,00 per sinistro ed un massimo risarcimento per anno e sinistro di € 250.000,00.
- 20.34) Danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00.
- 20.35) R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
- 20.36) Responsabilità civile derivante all'Assicurato da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza – in luoghi aperti al pubblico – di opere o di lavori, di macchine, impianti, o attrezzi, di depositi di materiale, di cantieri, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in connessione con i lavori formanti l'oggetto dell'attività dell'Assicurato.
- 20.37) Responsabilità civile per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.
- 20.38) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di apparecchiature concesse in comodato ed uso a terzi.
- 20.39) Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato nonché da volontari.
- 20.40) La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia fissa ed assoluta di € 250,00.
- 20.41) Responsabilità civile derivante dalla proprietà di terreni e relative opere di urbanizzazione.
- 20.42) Responsabilità civile derivante dall'accompagnamento di persone, clienti e non su cantieri di lavoro, in terreni fabbricativi e/o in immobili.
- 20.43) Responsabilità civile per i danni da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

20.44) Responsabilità civile per i danni subiti dai professionisti e consulenti di cui l'Assicurato o il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'assicurato e descritte in polizza.

**Art. 21 – Persone considerate “Terzi”**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 19 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 19 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri Enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, Sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'Assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell'Assicurato.

**Art. 22 – Massimali di polizza**

Massimali R.C.T.: € 15.000.000,00 per sinistro  
€ 10.000.000,00 per persona  
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali

Massimali R.C.O.: € 15.000.000,00 per sinistro  
con sottolimito: € 5.000.000,00 per prestatore di lavoro

Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a € 15.000.000,00.

**Art. 23 – Pluralità di Assicurati**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**Art. 24 – Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato e nei confronti dei soggetti di cui l'ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio si avvale per lo svolgimento dell'attività.

**Art. 25 - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 25.a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- 25.b) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, salvo quanto indicato agli art. 20.21 e 20.22;
- 25.c) da furto, salvo quanto previsto all'art. 20.41;
- 25.d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;

- 25.e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato agli art. 20.25;
- 25.f) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori salvo quanto previsto dall'art. 20.30;
- 25.g) da detenzione od impiego di esplosivo;
- 25.h) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 25.i) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- 25.l) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- 25.m) derivanti da campi elettromagnetici;
- 25.n) da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura;
- 25.o) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocati da contaminazione biologica e/o chimica. Per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitata da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

#### **Art. 26 – Limiti territoriali**

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stage e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **Art. 27 – RC Amministrazione Condomini**

##### 1 – Descrizione del rischio

La Società assicura il risarcimento delle somme assicurate (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di amministratore di condomini e di immobili svolta nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti, in particolare la gestione diretta delle spese degli assegnatari, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali.

Sono comprese in garanzia le attività di seguito riportate a puro titolo esemplificativo e non riduttivo:

- stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
- appalti di lavori o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quale committente dei lavori di ordinaria straordinaria manutenzione;
- pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
- danni causati a terzi in espletamento di incarichi di natura giudiziale;

- danni causati da dipendenti, collaboratori in genere, coadiutori, consulenti, corrispondenti, domiciliari, sostituti di concetto;
- l'espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comunque;
- i danni conseguenti, a perdita, distruzione o deterioramento di atti o di titoli, non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- attività di servizi di informatica;
- attività di elaborazione, acquisizione dati, codifica, registrazioni, microfilmatura, lettura ottica;
- attività di gestione procedura sostituti di imposta;

Attività relativa ad adempimenti previsti per amministratori:

- dal D. Lgs. N. 81/2008 – Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
- dal D. Lgs. N. 449/97 – Finanziaria 1998 agevolazioni fiscali;
- dalla legge n. 46/90 - sicurezza impianti
- dal D. Lgs. N. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Nonché per ogni altro adempimento a carico dell'Assicurato/amministratore dovuto all'entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata della presente polizza.

## 2 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza.

Sono inoltre valide le richieste di risarcimento per denunce di sinistro pervenute alla società entro due anni dalla cessazione del presente contratto (periodo di osservazione), purché siano riferite ad azione che abbia avuto origine durante la validità del contratto stesso.

In ogni caso la garanzia è prestata entro il limite del limite di risarcimento sotto indicato.

L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti.

A tal fine l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti suscettibili di originare richieste di risarcimento nei loro confronti al momento della stipulazione del contratto.

## 3 – Franchigia e limiti di risarcimento

La garanzia viene prestata con la franchigia di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo.

## 4 - Esclusioni

La garanzia non vale :

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazioni di assicurazioni private;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento di assicurazioni private;
- per danni da sanzioni di natura fiscale , le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per

errori imputabili all'Assicurato stesso;

- per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc. ).

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 28- Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

### **Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

### **Art. 30 - Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**SCHEMA DI POLIZZA**

costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n°.....

**Contraente e Assicurato:** **A.L.E.R. DI BERGAMO LECCO SONDRIO – AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE**  
Via Mazzini, 32/A  
24128 BERGAMO (BG)  
P.I. C.F. **00225430164**

**durata del contratto:** **anni 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto**  
**effetto dal:** **00/00/2019**  
**scadenza il:** **00/00/2023**  
**scadenza prima rata il:** **00/00/2020**

**Massimali assicurati**

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- Euro 15.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- Euro 10.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- Euro 10.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- Euro 15.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
- Euro 5.000.000,00** per ogni infortunato

**Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a € 15.000.000,00.**

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*).

Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma “Elementi per il calcolo e la regolazione del premio”:

<b>Elemento</b>	<b>Importo</b>	<b>Tasso lordo %°</b>	<b>Premio lordo</b>
Retribuzioni annue lorde	3.879.343,00		

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	euro .....
<b>Imposte</b>	euro .....
<b>TOTALE</b>	euro .....

La Società

Il Contraente / Assicurato